



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 6 maggio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI l’art. 103 del d.l. n. 18/2020 e l’art. 37 del d.l. n. 23/2020 che hanno disposto una sospensione *ex lege* dei termini procedurali per effetto della quale il termine di conclusione del presente procedimento è stato posticipato al 26 ottobre 2020;

VISTA la “*Comunicazione sull’interpretazione dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*”, approvata dal Collegio dell’Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Cagliari Calcio S.p.A. (di seguito, “Cagliari” o la “Società”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. La Società opera nel settore dell’attività sportiva calcistica. Nella stagione 2019/20 la Società ha militato nel campionato di calcio di serie A.

2. CODICI in qualità di associazione dei consumatori segnalante.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

3. Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole contenute negli artt. 11, 18 e 19 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” e negli artt. 1, 9, 16 e 17 dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019*” di seguito trascritte:

Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019

a) “Art. 11. La squalifica della Sardegna Arena, nonché l’obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori e/o riduzione di capienza dell’impianto e/o l’eventuale disputa di partite in campo neutro disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per lavori, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dalla Sardegna Arena, non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso di eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del Titolare”;

b) “Art. 18. Cagliari Calcio si riserva di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l’emissione dell’abbonamento, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.cagliaricalcio.com o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto”;

c) *“Art. 19. I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Cagliari”.*

Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019

d) *«Art. 1. Il Titolo di Ingresso [...] è nominativo e dà diritto al Titolare [...] di assistere esclusivamente alle gare interne della prima squadra del Cagliari Calcio S.p.A. [...] da disputarsi presso lo stadio “Sardegna Arena” di Cagliari [...], nel settore, fila e posto assegnati, nel rispetto del calendario stabilito dall’organizzatore della competizione e sue relative possibili variazioni, quale che sia la causa di queste ultime. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo, neppure pro quota del Titolo di Ingresso, né a risarcimenti e/o indennizzi di qualsivoglia natura»;*

e) *“Art. 9. La squalifica della Sardegna Arena, nonché l’obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori e/o riduzione di capienza dell’impianto e/o l’eventuale disputa di partite in campo neutro disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per lavori, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dalla Sardegna Arena, non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso di eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del Titolare”;*

f) *“Art. 16. Cagliari Calcio si riserva il diritto di modificare in ogni momento le Condizioni Generali con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l’emissione del Titolo di Ingresso, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.cagliaricalcio.com [...] o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto”;*

g) *“Art. 17. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione*

delle suddette Condizioni Generali, il foro esclusivamente competente è quello di Cagliari”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 bis del Codice del Consumo, in data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio CV/202 Cagliari – Clausole rimborso biglietti nei confronti della società Cagliari Calcio S.p.A.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato al professionista che le clausole contenute nei “Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019” e nei “Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019”, avrebbero potuto risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettere b), m) e u), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, venivano richieste al Cagliari varie informazioni tra cui l'indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettere b), m) e u), del Codice del Consumo.

7. In data 28 gennaio 2020 è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo, pubblicando per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla consultazione ha partecipato l'associazione di consumatori Altroconsumo¹.

8. In data 12 febbraio 2020 si è tenuta l'audizione del professionista, ove lo stesso, con riferimento alle clausole contestate, ha manifestato la propria disponibilità a modificare gli artt. 18 e 19 delle condizioni relative al contratto di abbonamento, gli artt. 16 e 17 delle condizioni per l'acquisto dei singoli biglietti, nonché a rimborsare quota parte dell'abbonamento e il costo del singolo biglietto in caso di inadempimento colpevole della Società.

9. Con comunicazione pervenuta in data 21 febbraio 2020, Cagliari ha presentato una memoria difensiva e ha fornito le informazioni richieste nella

¹ Doc. 28 del fascicolo istruttorio, inviato in data 26 febbraio 2020 e acquisito agli atti del fascicolo in data 17 marzo 2020.

comunicazione di avvio del procedimento². Con la citata memoria la Società ha dato altresì atto della nuova formulazione delle disposizioni contrattuali oggetto del presente procedimento per la stagione sportiva 2019/2020 (di seguito riportate) e pubblicate sul sito del professionista³:

Termini e condizioni d'uso degli abbonamenti 2019-20

Art. 11. Fatti espressamente salvi i casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c. da parte di Cagliari Calcio (restando, quindi, espressamente escluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, nonché la necessità di eseguire lavori sull'impianto sportivo di cui al successivo comma), il Titolare prende atto ed accetta che l'obbligo di giocare partite a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori (e/o parte di essi), e/o l'eventuale squalifica del campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge, regolamenti o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non genereranno diritto al rimborso e le spese di trasferta saranno a carico del Titolare. Nessun rimborso e nessuna spesa di trasferta saranno, in particolare, dovuti nei casi di impossibilità della prestazione per responsabilità indiretta di Cagliari Calcio, quali sanzioni inflitte al Club per comportamento dei propri sostenitori (a titolo meramente esemplificativo, per chiusura di settori della Sardegna Arena disposta dalla giustizia sportiva).

Cagliari Calcio si riserva inoltre il diritto di assegnare al Titolare un posto diverso da quello indicato nell'abbonamento anche in caso di lavori di ristrutturazione, per motivi derivanti da disposizioni della Lega Calcio e/o da disposizioni di Organismi ed Autorità Competenti o per modifiche dei Regolamenti Federali, anche a seguito di specifica richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza. In tali ipotesi, il Titolare non avrà ugualmente diritto ad alcun tipo di rimborso.

Resta inteso che qualsiasi tipo di rimborso eventualmente dovuto da parte di Cagliari Calcio, in conseguenza di potenziali inadempimenti alla stessa imputabili, sarà dovuto al Titolare pro quota solamente per la parte di abbonamento non usufruita a causa di fatti e/o eventi per cui sarà stata accertata una responsabilità diretta di Cagliari Calcio, secondo le modalità individuate dal Club.

² Doc. 24 del fascicolo istruttorio.

³ Doc. 31 (verbale di acquisizione delle condizioni contrattuali per abbonamenti e singoli biglietti del 24 luglio 2020, oggetto di rilevazione nella medesima data).

Il Titolare riconosce che eventuali variazioni di calendario, così come l'eventuale annullamento e rinvio di una gara, con conseguente modifica di data, orario ed eventualmente luogo di disputa delle gare devono considerarsi modalità che rientrano nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi e in ogni caso sono da intendersi come situazioni possibili ed eventuali per le quali il Titolare accetta il rischio che si verifichino. Tali variazioni devono pertanto essere tenute in conto dal Titolare all'atto di acquisto dell'abbonamento. Il Titolare ha quindi l'onere di informarsi e di aggiornarsi tempestivamente in merito all'effettivo giorno, ora e luogo di svolgimento delle partite casalinghe.

***Art. 17.** Cagliari Calcio si riserva di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l'emissione dell'abbonamento, in ipotesi di sopravvenute modifiche legislative e/o di emissione di provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.cagliaricalcio.com o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto.*

***Art. 18.** I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Cagliari, ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio del Titolare, ove questi rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo.*

Condizioni generali di vendita dei biglietti stagione sportiva 2019-2020

1. Caratteristiche del Titolo di Ingresso

Il biglietto (di seguito "Titolo di Ingresso") è nominativo e dà diritto al titolare (di seguito "Titolare") di assistere esclusivamente alle gare interne della prima squadra di Cagliari Calcio S.p.A. (di seguito "Cagliari Calcio" o "Club") da disputarsi presso lo stadio "Sardegna Arena" di Cagliari (di seguito "Sardegna Arena" o "Stadio"), nel settore, fila e posto assegnati, nel rispetto del calendario stabilito dall'organizzatore della competizione e sue relative possibili variazioni, quale che sia la causa di queste ultime. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno

pertanto diritto al rimborso del prezzo, neppure pro quota, del Titolo di Ingresso, né a risarcimenti e/o indennizzi di qualsivoglia natura. L'accesso e la permanenza nell'area dello Stadio comportano inoltre l'accettazione, da parte dello spettatore, delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

9. Impossibilità di assistere all'incontro per fatti non imputabili a Cagliari Calcio

Fatti espressamente salvi i casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c. da parte di Cagliari Calcio (restando, quindi, espressamente escluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, nonché la necessità di eseguire lavori sull'impianto sportivo di cui al successivo comma), il Titolare prende atto ed accetta che l'obbligo di giocare partite a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori (e/o parte di essi), e/o l'eventuale squalifica dello Stadio e la disputa di partite in campo neutro, disposti per legge, regolamenti o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non genereranno diritto al rimborso e le spese di trasferta saranno a carico del Titolare. Nessun rimborso e nessuna spesa di trasferta saranno, in particolare, dovuti nei casi di impossibilità della prestazione per responsabilità indiretta di Cagliari Calcio, quali sanzioni inflitte al Club per comportamento dei propri sostenitori (a titolo meramente esemplificativo, per chiusura di settori della Sardegna Arena disposta dalla giustizia sportiva). Cagliari Calcio si riserva inoltre il diritto di assegnare al Titolare un posto diverso da quello indicato nel Titolo di Ingresso anche in caso di lavori di ristrutturazione dello Stadio, per motivi derivanti da disposizioni della Lega Calcio e/o da disposizioni di Organismi ed Autorità Competenti o per modifiche dei Regolamenti Federali, anche a seguito di specifica richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza. In tali ipotesi, il Titolare non avrà ugualmente diritto ad alcun tipo di rimborso.

Il Titolare riconosce che eventuali variazioni di calendario, così come l'eventuale annullamento e rinvio di una gara, con conseguente modifica di data, orario ed eventualmente luogo di disputa delle gare devono considerarsi modalità che rientrano nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi e, in ogni caso, sono da intendersi come situazioni possibili ed eventuali per le quali il Titolare accetta il rischio che si verifichino. Tali variazioni devono, pertanto, essere tenute in conto dal Titolare all'atto di

acquisto del Titolo di Ingresso. Il Titolare ha, quindi, l'onere di informarsi e di aggiornarsi tempestivamente in merito all'effettivo giorno, ora e luogo di svolgimento delle partite casalinghe.

16. Modifiche e Comunicazioni

Cagliari Calcio si riserva di modificare in ogni momento le Condizioni Generali con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l'emissione del Titolo di Ingresso, in ipotesi di sopravvenute modifiche legislative e/o di emissione di provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.cagliaricalcio.com o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto.

17. Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle suddette Condizioni Generali, il foro esclusivamente competente è quello di Cagliari, ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio del Titolare, ove questi rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo.

10. In data 11 maggio 2020 è stata comunicata alle parti del procedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del Regolamento, la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento.

11. La Società ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 19 maggio e 10 settembre 2020.

12. In data 4 agosto 2020, è stata comunicata alle parti del procedimento la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

13. L'associazione Codici ha presentato la sua memoria in data 1° settembre 2020⁴.

⁴ Doc. 35 del fascicolo istruttorio.

14. Il professionista ha presentato la propria memoria conclusiva in data 15 settembre 2020⁵.

2) *Gli esiti della consultazione sul sito internet dell’Autorità*

15. Nell’ambito della consultazione di cui all’articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, tenutasi sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it), il 26 febbraio 2020 è pervenuto il contributo dell’associazione Altroconsumo. In particolare, Altroconsumo ha sostenuto la vessatorietà delle clausole oggetto di istruttoria in base alle medesime norme del Codice del Consumo richiamate dall’Autorità, affermando altresì che l’adozione di dette disposizioni contrattuali non possa ritenersi giustificata dalla necessità di svolgere in modo remunerativo l’attività sociale.

3) *Le argomentazioni difensive delle parti*

Le argomentazioni svolte dal professionista

16. Nel corso del procedimento il professionista ha sostenuto che in base all’art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo ed in particolare a quello calcistico, sia circostanza tale da non rendere vessatorie le clausole che escludono o limitano la responsabilità dello stesso e il rimborso di quota parte dell’abbonamento del singolo biglietto⁶.

17. Secondo il professionista l’inapplicabilità del diritto di rimborso sarebbe dovuta «*al particolare back-ground normativo-regolamentare che caratterizza il “sistema calcio”*». In particolare, la previsione del diritto al rimborso violerebbe il Codice di giustizia sportiva laddove impone alle società di adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e l’art. 8 comma 1, d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 che vieta alle società sportive di corrispondere, in qualsiasi forma, contributi ai destinatari di provvedimenti cd. DASPO. A causa delle delineate peculiarità del “sistema calcio”, il rinvio della gara non costituirebbe un caso di impossibilità sopravvenuta perché la Società fornirà

⁵ Doc. 39 del fascicolo istruttorio.

⁶ Cfr., ad esempio, Doc. 22 (verbale di audizione del professionista del 12 febbraio 2020).

comunque al consumatore la prestazione contrattuale in un diverso momento.

18. La Società ha allegato alla memoria conclusiva una nota che la FIGC ha inviato in data 4 settembre 2020 alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A. Tale nota contestualizza nell'ambito dell'ordinamento sportivo le disposizioni che escludono il rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di obbligo, disposto per legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, di giocare partite a porte chiuse, ovvero di chiudere settori dello stadio o in caso di squalifica del campo e di disputa di partite in campo neutro.

Le argomentazioni svolte dalla FIGC

19. La FIGC sottolinea che il regime sanzionatorio delineato dal Codice di Giustizia sportiva (artt. 8, 25, 26 e 28 del Codice di Giustizia sportiva) è volto a prevenire comportamenti violenti oppure discriminatori da parte dei tifosi delle società e quindi, più in generale, a tutelare l'ordine pubblico. In particolare, il legislatore sportivo ha costruito un sistema nel quale vengono sanzionati sia le società che i sostenitori. Con la chiusura dello stadio o di settori dello stesso, le società subiscono la perdita economica relativa al mancato introito della vendita dei biglietti e non si giovano del sostegno dei tifosi. I sostenitori, potenziali autori delle condotte che hanno determinato la sanzione, non assistono alla partita e subiscono la perdita economica della quota parte dell'abbonamento relativa alla stessa. In tal modo le società disincentivano i comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori, i quali restano indirettamente sanzionati dal mancato rimborso.

20. In tale ottica, ove le *condizioni d'uso degli abbonamenti* prevedessero il rimborso in caso di mancata esecuzione della prestazione non imputabile alla società, quest'ultima sarebbe costretta a rimborsare quei sostenitori che, con la propria condotta violenta o discriminatoria hanno provocato la chiusura dello stadio, di un suo settore, ecc..., togliendo quindi alle sanzioni sportive ogni efficacia punitiva. Ne consegue che un'eventuale dichiarazione di vessatorietà delle clausole contrattuali in questione, unitamente alla imposizione alle società di riconoscere il diritto al rimborso, "*potrebbe indurre il legislatore federale a rivedere il delineato sistema sanzionatorio*" previsto dal Codice di giustizia sportiva.

Le argomentazioni svolte dall'associazione parte del procedimento

21. L'associazione CODICI nella propria memoria finale ha ribadito la vessatorietà delle clausole oggetto dei procedimenti dell'Autorità. Secondo l'associazione le clausole contestate appaiono idonee a determinare a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto in quanto derogano all'art. 1218 c.c.. in caso di inadempimento colpevole della Società, nonché agli artt. 1463 e 1464 in caso di impossibilità della prestazione. In particolare, in quest'ultima ipotesi, le clausole priverebbero il consumatore *“di un rimedio importante quale la risoluzione per impossibilità sopravvenuta”*

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

22. In via preliminare si rileva che quanto sostenuto dalla FIGC per escludere il carattere vessatorio delle clausole che limitano i rimborsi per le partite non godute è infondato.

23. L'ipotesi secondo cui il legislatore sportivo potrebbe, nel caso in cui l'Autorità dichiarasse vessatorie le clausole in questione, sostituire le vigenti norme del Codice di giustizia sportiva - che prevedono sanzioni come la chiusura dello stadio o di suoi settori - con altre meno efficaci non può incidere sulla valutazione di abusività effettuata ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo. Infatti, in tali norme non sono sanciti canoni ermeneutici secondo i quali i diritti dei consumatori debbano cedere il passo ad altri interessi giudicabili come “superiori”. Inoltre, va ricordato che la disciplina a tutela del consumatore ha una dimensione pubblicistica in quanto salvaguarda il mercato nel suo insieme e la correttezza dei rapporti commerciali.

24. Né appare convincente dal punto di vista del metodo e da quello dell'equità l'argomento secondo cui le clausole che escludono i rimborsi per le partite non godute hanno lo scopo di disincentivare i comportamenti violenti e discriminatori dei tifosi. Le clausole in esame, infatti, da un lato hanno l'effetto di penalizzare in maniera indiscriminata tutta la platea degli spettatori per responsabilità che gravano eventualmente soltanto su una parte minoritaria di tifosi; dall'altro, sottraggono il soggetto che organizza l'evento alle responsabilità che gli competono nella prevenzione di eventi contrari

all'ordine pubblico e nella vigilanza anche tecnologica sui comportamenti illegittimi dei sostenitori.

25. In tal senso l'Autorità osserva che le *condizioni contrattuali* di altre società di Serie A prevedono clausole che escludono il rimborso del biglietto o quota parte dell'abbonamento non in maniera indiscriminata, ma soltanto nei confronti dei soggetti che hanno concorso a determinare gli eventi sanzionati dal Giudice Sportivo. Tali clausole appaiono idonee, nel rispetto delle norme del Codice del Consumo e del Codice civile, a tutelare da un lato il diritto degli spettatori ad ottenere il rimborso del biglietto in caso di annullamento dell'evento, e d'altro lato a penalizzare i tifosi che si siano resi responsabili degli eventi che hanno determinato la sanzione sportiva, salvaguardando in tal senso le manifestate esigenze di ordine pubblico.

26. Le osservazioni che precedono valgono anche rispetto a quanto sostenuto dal professionista circa le peculiarità del "sistema calcio" e quindi pure riguardo all'incompatibilità della previsione del diritto al rimborso con il Codice di giustizia sportiva e con l'art. 8 comma 1, d.l. 8 febbraio 2007, n. 8.

27. Inoltre, sulla presunta autonomia dell'ordinamento sportivo che dovrebbe rilevare ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, per escludere la vessatorietà delle clausole contestate, si osserva che i rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo sono regolati dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante "*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*", convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280⁷. Secondo tale disciplina l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può riguardare situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale e le controversie relative a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario. Pertanto, l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può pregiudicare le situazioni giuridiche protette dall'ordinamento statale, come le norme a tutela dei consumatori, né per le stesse ragioni può rilevare per regolare i rapporti tra società e consumatori in deroga alle disposizioni del Codice del Consumo e del Codice Civile. Peraltro, l'art. 143, comma 1, del Codice del Consumo definisce espressamente come "*irrinunciabili*" i diritti attribuiti al consumatore e sanziona con la nullità ogni diversa pattuizione.

⁷ L'art. 1, comma 2, afferma che "*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*"; secondo l'art. 3, comma 1, "*Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo*".

28. Le clausole indicate al punto II presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato dal Cagliari che, per le clausole riconducibili all'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, vige una presunzione legale di vessatorietà con onere della prova contraria a carico del professionista.

29. Come si vedrà nel prosieguo, la nuova formulazione delle clausole contestate (contenuta nella corrispondenti disposizioni dei “*Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti 2019-20*” e delle “*Condizioni generali di vendita dei biglietti stagione sportiva 2019-2020*”) è idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento con esclusivo riferimento alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto, al foro del consumatore, al rimborso di quota parte dell’abbonamento e del costo del singolo biglietto in caso di inadempimento colpevole della Società *ex art. 1218 c.c.*.

30. Per i restanti aspetti, permangono i profili di vessatorietà contestati nella comunicazione di avvio del procedimento relativamente all’esclusione del rimborso di quota parte dell’abbonamento e del costo del singolo biglietto in caso di mancata fruizione dell’evento per ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della Società.

Le clausole di cui agli artt. 11 dei “Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti 2018-2019”, nonché 1 e 9 dei “Termini e Condizioni d’uso dei titoli di accesso 2018-2019”

31. Le clausole in oggetto presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo (anche nella loro nuova formulazione, nella parte in cui escludono il rimborso di quota parte dell’abbonamento e del costo del singolo biglietto in caso di mancata fruizione dell’evento per ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della Società).

32. Le predette clausole escludono il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quota parte del titolo di accesso in caso di squalifica dello stadio, obbligo di disputare gare a porte chiuse, chiusura di settori, riduzione di capienza dell’impianto e di disputa di partite in campo neutro, sia con riferimento agli abbonamenti che ai singoli biglietti. Per questi ultimi l’esclusione del rimborso riguarda anche le ipotesi di rinvio dell’incontro. Queste clausole disconoscono dunque il diritto del consumatore a ottenere:

(i) in caso di inadempimento colpevole della Società, il rimborso di quota parte dell'abbonamento e del singolo biglietto, nonché il risarcimento del danno e (ii) in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il rimborso di quota parte dell'abbonamento e del singolo biglietto. Tali clausole risultano quindi vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

33. Le clausole in esame derogano agli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c. il debitore è esentato dalla responsabilità per inadempimento solo qualora provi che questo sia derivato da causa a lui non imputabile. Le clausole in esame escludono la responsabilità del professionista anche per fatti eventualmente a lui imputabili, negando al consumatore indennizzi e risarcimenti, allorché la cancellazione degli eventi sia imputabile a colpa della Società. In particolare, le clausole in esame risultano vessatorie pure nella parte in cui stabiliscono che eventuali spese di trasferta sono ad esclusivo carico dell'abbonato anche per fatti imputabili al professionista, limitando illegittimamente la sua responsabilità in deroga all'art. 1218 c.c..

34. In caso di impossibilità di fruizione dell'evento sportivo dovuta a cause non imputabili alla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c., il professionista è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitto e, dunque, a rimborsare quota parte dell'abbonamento in misura proporzionale al valore degli eventi sportivi non fruiti e il costo dell'intero biglietto anche in ipotesi di rinvio degli incontri. In proposito, gli artt. 1463 e 1464 c.c. individuano come effetto dell'inesatta esecuzione della prestazione la completa o parziale restituzione (o meglio, riduzione) della controprestazione, senza che rilevi l'imputabilità o meno dell'inadempimento. L'effetto restitutorio prescinde dunque da qualsivoglia imputabilità dell'inadempimento, fondandosi soltanto sul dato oggettivo del mancato esatto adempimento. Di conseguenza, ancorare la restituzione di quota-parte dell'abbonamento alla sussistenza di una "colpa" della Società (o meglio, all'imputabilità della causa di mancato adempimento) esclude il diritto del consumatore alla restituzione *ex* artt. 1463 e 1464 c.c., derogando anche alla disciplina della ripetizione dell'indebitto *ex* artt. 2033 e ss. c.c. (espressamente richiamata all'art. 1463 c.c.).

35. In particolare, l'art. 1 delle condizioni relative all'acquisto dei singoli titoli di accesso esclude il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso del loro costo anche in caso di rinvio dell'incontro. Oltre alle argomentazioni

sopra rappresentate, si rileva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ricorre non solo quando sia divenuta impossibile la sua esecuzione, ma anche quando sia divenuta impossibile l'utilizzazione della stessa a favore della controparte, se tale impossibilità non è imputabile al creditore (nel caso di specie il titolare del singolo titolo di accesso) e il suo interesse a riceverla sia venuto meno. Ne discende che, nel caso di acquisto di un biglietto per un singolo incontro che sia stato rinviato a causa di eventi non imputabili alla Società, il consumatore può non avere un interesse ad assistere alla partita in una data diversa da quella del turno di campionato originariamente programmato, con conseguente diritto di richiedere, in alternativa alla visione della partita nella data di rinvio, il rimborso del prezzo⁸.

36. Il giudizio di vessatorietà ora delineato è poi confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea e dalla Comunicazione della Commissione europea del 27 settembre 2019 relativa agli *“Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”*. Secondo il metodo cd. *“comparativo”* utilizzato dalla Corte, una clausola contrattuale determina per i consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali quando colloca il consumatore in una situazione meno favorevole rispetto a quella prevista dal diritto nazionale applicabile⁹. Quanto alla valutazione di vessatorietà delle

⁸ La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia 29 marzo 2019, n. 8766, ha affermato che *“l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione”*. Pertanto, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, a fronte dell'automatico operare dell'effetto risolutivo del contratto ex art. 1463 c.c. con *“liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile”*, la *“parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”*. Sul punto cfr. anche Cass. 20 dicembre 2007, n. 26958 e Cass., 24 luglio 2007, n. 16315.

⁹ Secondo la pronuncia della Corte di giustizia 14 marzo 2013, causa C-415/11, Aziz, punto 68 *“per appurare se una clausola determini [a danno del consumatore] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale”* (cfr. anche il n. 2 del dispositivo); in tal senso cfr. anche la decisione della Corte 26 gennaio 2017, causa C-421/14, Banco Primus SA, (punto 59 e punto n. 3 del dispositivo). Secondo la citata Comunicazione della Commissione (punto 3.4.2.), *“Quando valutano se una clausola contrattuale «determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti», i giudici nazionali devono, in primo luogo, raffrontare la clausola contrattuale in questione con le eventuali disposizioni che si applicherebbero nel diritto nazionale in mancanza di tale clausola*

clausole di cui agli artt. 11, dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*”, nonché 1 e 9 dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019*” che escludono il rimborso del rateo di abbonamento e del costo del singolo biglietto in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, si rileva che esse pongono il consumatore in una condizione meno favorevole di quella derivante dall’applicazione degli artt. 1463 e 1464 c.c., norme generali del diritto dei contratti cui le clausole in esame derogano.

37. Pertanto, le disposizioni contrattuali di cui agli artt. 11, dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*”, nonché 1 e 9 dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019*” sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento contrattuale imputabile alla Società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione¹⁰.

38. La nuova formulazione delle clausole in oggetto prevede l’applicazione dell’art. 1218 c.c. in caso di inadempimento contrattuale imputabile alla Società. Pertanto, non è connotata da profili di vessatorietà la nuova formulazione delle clausole di cui agli artt. 11 dei “*Termini e condizioni*

contrattuale, vale a dire le disposizioni complementari. Tali modelli legislativi si ritrovano in particolare nel diritto contrattuale nazionale, ad esempio nelle norme che determinano le conseguenze del mancato adempimento di determinati obblighi contrattuali di una parte [...] Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se e in che misura la clausola contrattuale collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella altrimenti prevista dal diritto contrattuale applicabile. La clausola contrattuale potrebbe rendere la situazione giuridica meno favorevole per i consumatori, ad esempio laddove essa limiti i diritti di cui essi godrebbero altrimenti, o potrebbe aggiungere un vincolo al loro esercizio”.

¹⁰ Alla medesima conclusione giungono le ordinanze emesse in data 6 dicembre 2019, n. 1109 dal Tribunale di Genova e in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di Roma nel giudizio tra Movimento Consumatori e altra società calcistica rispetto a clausole di abbonamento analoghe a quelle in esame. Secondo la prima pronuncia “*la parte che ha già adempiuto alle proprie obbligazioni, che nel caso in esame è l’abbonato, ha diritto ad un rimborso (o riduzione della prestazione), secondo quanto previsto dall’art. 1464 c.c., in misura proporzionale al valore della singola partita compresa nell’abbonamento. In caso contrario, essendo venuta meno la giustificazione del pagamento della quota dell’abbonamento riferita alla partita non vista, si consentirebbe un ingiustificato arricchimento del debitore, in violazione dell’art. 2041 c.c., idoneo ad incidere sulla causa in concreto del rapporto. Ancora più ingiustificato è l’arricchimento della società nell’ipotesi in cui la chiusura dello stadio sia a lei imputabile, ricorrendo in tal caso una vera e propria responsabilità per inadempimento da cui deriva l’obbligo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.*”. In base alla seconda, con riferimento all’ipotesi di “*chiusura dello stadio per problematiche legate alla manutenzione, di competenza dell’ente proprietario, o di irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva che limitino o escludano l’accesso alla tifoseria per fatti commessi da soggetti terzi*”, il giudice ha affermato che si verifica “*un’impossibilità della prestazione che, pur non traducendosi in un inadempimento imputabile al debitore, conferisce all’altra parte il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita*”.

d'uso degli abbonamenti 2019-20" e 9 delle "Condizioni generali di vendita dei biglietti stagione sportiva 2019-2020", nella sola parte relativa al rimborso di quota parte dell'abbonamento e del singolo biglietto in caso di inadempimento colpevole della Società ex art. 1218 c.c.

Le clausole di cui agli artt. 18 dei "Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019" e 16 dei "Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019"

39. Le clausole in esame risultano vessatorie in quanto attribuiscono al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni d'uso, senza prevedere un giustificato motivo indicato nelle stesse. In particolare, il professionista, in base alla citata disposizione "si riserva il diritto di modificare in ogni momento [le condizioni contrattuali] con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l'emissione" dell'abbonamento o del titolo di ingresso, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

40. Pertanto, le citate clausole (conformemente a quanto affermato in giurisprudenza¹¹) risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. m), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

41. La nuova formulazione delle clausole in oggetto prevede che la Società possa modificare le condizioni contrattuali soltanto in ipotesi di sopravvenute modifiche legislative e/o di provvedimenti della Pubblica Autorità. Pertanto, non è connotata da profili di vessatorietà la nuova formulazione delle clausole di cui agli artt. 17 dei "Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2019-2020" e 16 dei "Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2019-2020".

¹¹ Cfr. Cass. sentenza 17 marzo 2010, n. 6481 e Cass. sentenza 21 maggio 2008, n. 13051. Da ultimo, con riferimento alle condizioni contrattuali della società Genoa secondo il Tribunale di Genova (Ordinanza del 6 dicembre 2019, n. 1109), "[l'] illegittimità dell'art. 17 si manifesta in ragione della violazione dell'art. 33, secondo comma, lettera m) C.d.C nella parte in cui attribuisce in capo alla Società Genoa CFC, il diritto di modificare per sua univoca volontà, in ogni momento e con efficacia immediata, i termini e le condizioni contrattuali".

Le clausole di cui agli artt. 19 dei “Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019” e 17 dei “Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019”

42. Le clausole in oggetto risultano vessatorie essendo volte ad imporre per le controversie relative alle condizioni contrattuali in esame la competenza esclusiva del foro di Cagliari, in deroga a quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, determinando a carico di quest'ultimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L'articolo 33, comma 2, lettera *u*), del Codice del Consumo prevede una presunzione di vessatorietà di siffatte clausole come da costante giurisprudenza¹².

43. Pertanto, le citate clausole risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

44. La nuova formulazione delle clausole in oggetto prevede la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio del titolare, ove questi rivesta la qualifica di “consumatore”. Pertanto, non è connotata da profili di vessatorietà la nuova formulazione delle clausole di cui agli artt. 18 dei “Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2019-2020” e 17 dei “Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2019-2020”.

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II del presente provvedimento e oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, vige una presunzione legale di vessatorietà *ex* articolo 33, comma 2, lettere *b*), *m*) e *u*), del Codice del Consumo e che Cagliari Calcio S.p.A. non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai

¹² Cfr. tra l'altro, Cass. ordinanza 5 agosto 2005, n. 16574, Cass. ordinanza 6 settembre 2007, n. 18743, Cass. ordinanza, 26 settembre 2008, n. 24262, Cass. sentenza 26 aprile 2010, n. 9922, Cass. sentenza 13 agosto 2010, n. 18672, Cass. ordinanza, 20 agosto 2010, n. 18785, Cass. 10 giugno 2011, n. 12872 e Cass. civ. 25 gennaio 2018 n. 1951. Riguardo all'orientamento della Corte di Giustizia europea cfr. CGUE, 27 giugno 2000, causa C-240/98 e C-244/98 e CGUE, causa C-169/05. Da ultimo, con riferimento alle condizioni contrattuali della società Genoa secondo il Tribunale di Genova (ordinanza del 6 dicembre 2019, n. 1109), “*avendo la giurisprudenza di legittimità ormai pacificamente chiarito che nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), C.d.C., la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza od il domicilio elettivo, deve presumersi vessatoria la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa; presunzione, quella di vessatorietà della clausola derogatoria, che può essere vinta solo nell'ipotesi in cui il professionista provi che la previsione di altri fori sia frutto di trattativa individuale tra le parti*”.

sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettere *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo (anche nella loro nuova formulazione quanto alle clausole di cui agli artt. 11 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*”, nonché 1 e 9 dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019*”, limitatamente alla parte in cui escludono il rimborso di quota parte dell’abbonamento e del costo del singolo biglietto in caso di mancata fruizione dell’evento per ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della Società);

RITENUTO, altresì, che la nuova formulazione delle clausole di cui agli artt. 11 (nella sola parte relativa al rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di inadempimento colpevole della Società *ex art. 1218 c.c.*), 17 e 18 dei “*Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti 2019-20*”, nonché degli artt. 9 (nella sola parte relativa al rimborso del costo del singolo biglietto in caso di inadempimento colpevole della Società *ex art. 1218 c.c.*), 16 e 17 delle “*Condizioni generali di vendita dei biglietti stagione sportiva 2019-2020*”, non è connotata da profili di vessatorietà;

RITENUTO che ai sensi dell’articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell’Autorità e su quello della società Cagliari Calcio S.p.A. (<https://www.cagliaricalcio.com/>); che appare congruo che la predetta pubblicazione sul sito <https://www.cagliaricalcio.com/> abbia la durata di 30 giorni consecutivi; che non si ritengono, inoltre, sussistenti particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che le clausole di cui agli artt. 11 (anche nella nuova formulazione, limitatamente alla parte in cui esclude il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di mancata fruizione dell’evento per ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della Società), 18 e 19 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” della società Cagliari

Calcio S.p.A. descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere *b)*, *m)* e *u)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

b) che le clausole di cui agli artt. 1 e 9 (anche nella nuova formulazione, limitatamente alla parte in cui escludono il rimborso del costo del singolo biglietto in caso di mancata fruizione dell'evento per ipotesi diverse dall'inadempimento colpevole della Società), nonché 16 e 17 dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019*” della società Cagliari Calcio S.p.A., descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettere *b)*, *m)* e *u)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

c) che la nuova formulazione delle clausole di cui agli artt. 11 (nella sola parte relativa al rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di inadempimento colpevole della Società *ex art.* 1218 c.c.), 17 e 18 dei “*Termini e condizioni d'uso degli abbonamenti 2019-20*”, nonché degli artt. 9 (nella sola parte relativa al rimborso del costo del singolo biglietto in caso di inadempimento colpevole della Società *ex art.* 1218 c.c.), 16 e 17 delle “*Condizioni generali di vendita dei biglietti stagione sportiva 2019-2020*”, non è connotata da profili di vessatorietà.

DISPONE

a) che Cagliari Calcio S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;

2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi sulla *home page* del sito <https://www.cagliaricalcio.com/>, con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà

luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito <https://www.cagliaricalcio.com/>;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

